

PERCEPTO DIRITTO  
DI REGISTRAZIONE

25/8  
COPIA

RGAC 10.370 ANNO 2000

SENT. N. 28436  
03

ERON-189638

Reg. 21912



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA  
SEZIONE DODICESIMA

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.  
Domenico Gallo, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 10.370 del ruolo generale per  
gli affari contenziosi dell'anno 2000, riservata in deliberazione all'udienza di  
precisazione delle conclusioni del 9 aprile 2003

TRA

~~XXXXXXXXXX~~, elettivamente domiciliato in Roma, Via ~~XXXXXXXXXX~~  
presso lo studio avv. ~~XXXXXXXXXX~~, che lo rappresenta e difende per  
delega a margine dell'atto di citazione.

ATTORE

E

~~XXXXXXXXXX~~ elettivamente domiciliato in Roma, Via ~~XXXXXXXXXX~~  
presso lo studio avv. ~~XXXXXXXXXX~~, che lo rappresenta e difende in virtù di  
procura generale alle liti.

CONVENUTO

E

Gallo

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA  
XII SEZIONE CIVILE

~~\_\_\_\_\_~~ Compagnie di Assicurazioni ~~\_\_\_\_\_~~ S.p.a. (già ~~\_\_\_\_\_~~  
S.p.a. incorporante ~~\_\_\_\_\_~~ Assicurazioni s.p.a.), ~~\_\_\_\_\_~~, ora ~~\_\_\_\_\_~~  
S.p.a., ~~\_\_\_\_\_~~ Assicurazioni S.p.a., ~~\_\_\_\_\_~~ Assicurazioni S.p.a., Zardo  
elettivamente domiciliate in Roma, Via Carlo Mirabello 17 presso lo studio  
Avv. Fulvio Zardo, che le rappresenta e difende, congiuntamente all'avv.  
Gabriele Franzoni del Foro di Bologna, per delega in calce alla copia  
notificata dei rispettivi atti di citazione.

CHIAMATE IN CAUSA

E

~~\_\_\_\_\_~~ S.p.a. in l.c.a., in persona del Liquidatore, elettivamente domiciliata  
in Roma, Via ~~\_\_\_\_\_~~ presso lo studio avv. ~~\_\_\_\_\_~~,  
che la rappresenta e difende in virtù di delega a margine della comparsa di  
costituzione e risposta.

CHIAMATA IN CAUSA

Oggetto: risarcimento danni da infortunio.

CONCLUSIONI

all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 aprile 2003, i procuratori  
delle parti concludevano come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 3 febbraio 2000, ~~\_\_\_\_\_~~  
conveniva in giudizio il notaio ~~\_\_\_\_\_~~ chiedendone la condanna  
al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'illegittima elevazione di un  
protesto nei suoi confronti, Esponeva che il documento protestato dal notaio  
in data 2/12/1993 non aveva i requisiti nè della cambiale, nè del vaglia

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA  
XII SEZIONE CIVILE

cambiario, in quanto non conteneva l'ordine o la promessa incondizionata di pagare una determinata somma e presentava un insanabile contrasto fra il nominativo del debitore ivi indicato (~~XXXXXXXXXX~~) ed il nominativo del sottoscrittore. Rappresentava, quindi, che la pubblicazione del proprio nominativo nel Bollettino Ufficiale dei protesti, gli aveva procurato un grave pregiudizio, costringendolo a cessare l'attività di restauratore di mobili che all'epoca aveva intrapreso e a restare privo di occupazione, in preda a patologie nervoso-depressive. Quantificava il risarcimento del danno subito nell'importo di £. 300.000.000, di cui £. 52.000.000 per cure mediche e per l'afflizione psichica, £. 148.000.000 quale quota di mancato guadagno e £. 100.000.000 per rivalutazione ed interessi.

Costituitisi in giudizio, il notaio ~~XXXXXXXXXX~~, contestava la domanda, chiedendone il rigetto e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa ~~XXXX~~ Compagnie di Assicurazioni di ~~XXXX~~ S.p.a. (già ~~XXXXXXXXXX~~ S.p.a. incorporante ~~XXXX~~ Assicurazioni s.p.a.), ~~XXXX~~ S.p.a., ora ~~XXXX~~ S.p.a., ~~XXXX~~ Assicurazioni S.p.a., ~~XXXX~~ Assicurazioni S.p.a. e ~~XXXX~~ S.p.a. in l.c.a., Compagnie assicuratrici con le quali aveva stipulato una Polizza per la responsabilità civile professionale.

Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa si costituivano le Compagnie convenute resistendo alla domanda. In particolare ~~XXXX~~ Compagnie di Assicurazioni di ~~XXXX~~ S.p.a. (già ~~XXXXXXXXXX~~ S.p.a. incorporante ~~XXXX~~ Assicurazioni s.p.a.), ~~XXXX~~ S.p.a., ora ~~XXXX~~ S.p.a., ~~XXXX~~ Assicurazioni S.p.a., ~~XXXX~~ Assicurazioni S.p.a. eccepivano la prescrizione del diritto dell'assicurato ex art. 2952 c.c.; la ~~XXXX~~ S.p.a. in l.c.a. eccepiva



*Gallo*

*Gallo*

*Gallo*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA  
XII SEZIONE CIVILE

l'improcedibilità della domanda, trattandosi di una società sottoposta a Liquidazione coatta amministrativa.

La causa veniva istruita con l'espletamento di prova testimoniale. Nelle more del giudizio, il notaio F. [redacted] notificava alla A. [redacted] S.p.a. in l.c.a. dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio. La causa veniva riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 aprile 2003.


**MOTIVI DELLA DECISIONE**

**1. Questioni preliminari:**

**a) Eccezione di prescrizione - infondatezza**

Non è fondata l'eccezione di prescrizione del diritto azionato da parte attrice sollevata dal convenuto F. [redacted]

E' assodato in giurisprudenza che le richieste formulate "in nome e per conto" di una terza persona da chi agisca nella dichiarata qualità di rappresentante o mandatario sono idonee a determinare l'effetto interruttivo. Ha osservato, infatti, la Suprema Corte di Cassazione che *"In tema di atti interruttivi della prescrizione, la circostanza che la costituzione in mora provenga non dal creditore personalmente, ma da soggetto che abbia agito nella dichiarata qualità di rappresentante o mandatario del titolare del diritto, in forza di un potere genericamente o specificamente abilitante, ancorche' conferito senza formalità - e dimostrabile con ogni mezzo di prova, anche presuntiva - non toglie all'atto la sua idoneità interruttiva, atteso che la disposizione dell'art. 1392 cod. civ. - secondo cui la procura non ha effetto se non e' conferita nelle forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere - trova applicazione, ai sensi dell'art. 1324 cod. civ., per gli*



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA  
XII SEZIONE CIVILE

atti unilaterali negoziali, ma non per quello di costituzione in mora, ancorchè, a norma dell'art. 1219, cod. civ., debba essere fatto per iscritto, trattandosi di mero atto giuridico non negoziale, che, una volta compiuto, produce gli effetti indicati nell'art. 1221 cod. civ. e, ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma cod. civ., anche quello di interrompere la prescrizione. " (Cass.Civ, Sez. III, Sent. n. 10090 del 12/10/1998).

**b) rinuncia agli atti - estinzione del giudizio.**

Nelle more del giudizio il notaio F. [redacted] ha notificato alla [redacted] S.p.a. in l.c.a. dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio. All'udienza del 9/4/2003 il difensore dell' [redacted], pur precisando le conclusioni nel merito, ha "preso atto" della rinuncia della domanda proposta dal convenuto nei confronti della Compagnia in l.c.a.

Di conseguenza deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio con riferimento alla domanda di manleva proposta da F. [redacted] nei confronti della [redacted] S.p.a. in l.c.a., ai sensi dell'art. 306 c.p.c. Spese compensate.


**2. Illiceità del protesto - sussistenza.**

Secondo la tesi attrice secondo non avrebbe potuto essere elevato in quanto il documento in questione non presentava i caratteri della cambiale, nè del vaglia cambiario.

Al riguardo occorre fare riferimento all'art. 100 del R.D. 14 dicembre 1933 N. 1669, che recita:

"Il vaglia cambiario contiene:

- 1) la denominazione del titolo inserita nel contesto ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA  
XII SEZIONE CIVILE

- 2) la promessa incondizionata di pagare una somma determinata;
- 3) l'indicazione della scadenza;
- 4) l'indicazione del luogo di pagamento;
- 5) il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento;
- 6) l'indicazione della data e del luogo in cui il vaglia è emesso;
- 7) la sottoscrizione di colui che emette il titolo;

Il vaglia cambiario può anche denominarsi "pagherò cambiario" o "cambiale".

Nel caso di specie il documento in questione soddisfa tutti i requisiti richiesti dalla norma (ivi compresa la promessa incondizionata di pagare una somma determinata, in quanto l'espressione "pag RO" non può avere nessun altro significato che quello di "pagherò"), salvo quello di cui al punto 7). Infatti il titolo risulta emesso da tale "██████████" (come risulta dal riquadro "nome ed indirizzo del debitore"), ma porta la firma di "██████████".

Com'è noto il principio della "letteralità" dei titoli di credito cartolari non trova applicazione di fronte a mere lacune o imprecisioni del titolo che possano essere colmate o risolte utilizzando gli elementi cartolari e senza necessità di ricorso a documenti ulteriori ( cfr Cass. 15/3/1986 n. 1770).

Tuttavia l'indicazione di un debitore diverso da colui che appone la firma, non può essere considerata nè una lacuna, nè una imprecisione, che possa essere colmata utilizzando gli elementi cartolari. In realtà, nel caso di specie, siamo in presenza, non di lacune o imprecisioni, bensì di una evidente contraddizione cartolare nell'identificazione del debitore, che

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA  
XII SEZIONE CIVILE

non può essere risolta facendo riferimento ai dati e/o alle indicazioni letterali contenute nel documento.

Nella fattispecie trova applicazione, pertanto, la norma di cui all'art. 101 del R.D. 1933 N. 1669 che statuisce che il titolo che manchi di uno dei requisiti indicati, non vale come vaglia cambiaria. Di conseguenza il titolo in questione non avrebbe potuto essere protestato.


Il protesto illegittimamente elevato, indubbiamente, costituisce fonte di responsabilità per atto illecito, ex art. 2043 c.c., nella misura in cui cagioni ad altri un danno ingiusto.

### 3. Accertamento del danno - Insussistenza.

L'attore lamenta diverse categorie di danni (in pratica tutte le sventure ed i guai della sua vita) che vengono fatti risalire alle conseguenze della pubblicazione del suo nome nel bollettino dei protesti.

Orbene la questione deve essere affrontata alla luce del principio generale di cui all'art. 1223 c.c., secondo cui il risarcimento del danno deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

Dall'espletata istruttoria non emergono elementi da cui si possa desumere l'esistenza del nesso eziologico fra tutte le sventure ed i guai della vita dell'attore, come prospettate in citazione, ed il protesto ingiustamente subito. Innanzitutto si deve escludere l'esistenza del nesso eziologico con riferimento alla lesione del diritto alla salute. Al riguardo deve osservarsi che agli atti esiste soltanto un certificato medico del dr.  , rilasciato oltre cinque anni dopo i fatti per cui è causa (in data




TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA  
XII SEZIONE CIVILE

13/12/1999), nel quale si da atto che il sig. P. [redacted] presenta "grave nevrosi ossessivo-fobica con turbe dell'affettività e persistente stato distimico. Il paziente presenta note di immaturità caratteriale, sfocianti in comportamenti incongrui ed a volte anche aggressivi."

Tale certificato, non solo non costituisce principio di prova del nesso eziologico fra l'evento dannoso denunciato e l'invocata lesione della salute, ma, al contrario, dimostra che i disturbi della personalità dell'attore derivano da una grave patologia (nevrosi ossessivo-fobica con turbe dell'affettività), non certo dalla sofferenza psicologica indotta da un ingiusto protesto.

Per quanto riguarda il danno di natura patrimoniale, dalle deposizioni dei testi esaminati emerge solo una circostanza certa: che il P. [redacted] aveva un laboratorio di [redacted] che ha chiuso dopo un anno, un anno e mezzo circa. Le cause di questa chiusura non sono state accertate. Infatti il teste E. [redacted] ha dichiarato: "non so per quale motivo il negozio è stato chiuso". Il teste B. [redacted] ha dichiarato: "nulla so circa il protesto che avrebbe subito il P. [redacted]. Dopo che il negozio di C. [redacted] è stato chiuso io non ho avuto più occasione di frequentare il P. [redacted], per cui non so nulla delle sue attività professionali e vicende familiari successive." Il teste [redacted] ha fatto delle dichiarazioni generiche che non è stato in grado di precisare. Infatti ha dichiarato: "Sono a conoscenza che lo stesso (l'attore) ha avuto difficoltà con le banche, in quanto abbiamo parlato di avviare un progetto comune, ma tale progetto non è andato in porto". Però poi ha aggiunto: "Nulla so di specifico circa le






TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA  
XII SEZIONE CIVILE

difficoltà incontrate dal P. [redacted] con le banche." Ha dichiarato: "Sono a conoscenza del fatto che il P. [redacted] ha cessato la sua attività perchè aveva difficoltà economiche". Però poi ha aggiunto: "nulla so circa il ricorso del P. [redacted] al sistema creditizio."

Alla luce delle risultanze istruttorie, pertanto, non emerge la prova del nesso eziologico fra il protesto del titolo cambiario e la cessazione dell'attività di [redacted] svolta dall'attore in [redacted] agli inizi degli anni 90 del secolo scorso. Tantomeno emerge la prova del nesso eziologico con la prolungata inattività dell'attore, il quale ha dichiarato che attualmente non svolge alcuna attività lavorativa. L'attore ha anche dichiarato che aveva bisogno del credito bancario per spostare la sua attività commerciale da [redacted] a [redacted], progetto andato in fumo a cagione del protesto subito. Tuttavia agli atti non vi è alcuna prova che tale progetto fosse realmente in cantiere e potesse essere proficuamente realizzato, nè che la causa che ne ha impedito la realizzazione sia stata la difficoltà di ricorrere al credito a causa dell'ingiusto protesto subito.

Rimane il problema della incidenza del protesto sulla reputazione commerciale dell'attore. Non v'è dubbio che un atto di protesto incide sulla reputazione commerciale dell'imprenditore o del lavoratore autonomo che lo subisce. E tuttavia, occorre pur sempre la prova che dalla erronea pubblicazione del protesto di una cambiale sia derivato un effettivo pregiudizio a carico del protestato. Tale prova può essere fornita anche per presunzioni, ma nella fattispecie, dalle generiche dichiarazioni dei testi e dalla documentazione prodotta non emergono elementi gravi



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA  
XII SEZIONE CIVILE

precisi e concordanti, tali da integrare la prova per presunzioni semplici, ai sensi dell'art. 2729 c.c.

Di conseguenza l'eventuale danno subito dall'attore non può essere liquidato neanche equitativamente e la domanda deve essere respinta.

**4. Spese di giudizio**

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto notificato in data 3 febbraio 2000 da P. [redacted] nei confronti di F. [redacted] e da quest'ultimo estesa nei confronti delle chiamate in causa [redacted] Compagnie di Assicurazioni di [redacted] S.p.a. (già La [redacted] S.p.a. incorporante [redacted] Assicurazioni s.p.a.), [redacted] S.p.a., ora [redacted] S.p.a., [redacted] Assicurazioni S.p.a., [redacted] Assicurazioni S.p.a. e [redacted] S.p.a. in l.c.a., così provvede:

*Gallo*

- 1) dichiara estinto il giudizio con riferimento alla domanda proposta da F. [redacted] nei confronti della [redacted] S.p.a. in l.c.a.;
- 2) respinge la domanda attrice
- 3) dichiara compensate le spese del giudizio fra le parti.

Così deciso in Roma, li 25/08/03

Il Giudice

**IL DIRIGENTE**  
**(Giovanni BARONE)**

(dr. Domenico Gallo)

Depositato in Cancelleria  
Roma, li 11 SET 2003

**IL DIRETTORE DI CANCELLERIA**  
**DIRIGENTE**  
**(Giovanni BARONE)**